



20671/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Ud. 11/04/2016 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 11479/2015

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Ca. 20671
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11479-2015 proposto da:

FRANCESCO ANTONIO, in proprio e quale socio accomandatario della fallita "Comunità San Giorgio di Benedetto Francesco e C. S.a.s.", elettivamente domiciliato in ROMA,

giusta

procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA COMUNITA' SAN GIORGIO DI DE BENEDETTO FRANCESCO & C. SAS, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,

difeso dall'avvocato (_____) giusta procura a margine del ricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

SCORRANO FRANCO, CAPUTO ROCCO, MANNI MARIA LENA, CALITRI SAVIANA, LUPO COSIMO, CORSANO PAOLA, FEDELE LEONARDO, GAROFALO ANNA MARIA, STAMERRA NICCHIARICO MARIA, TRIANNI VINCENZO, VANTAGGIATO LUCIANO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 160/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato _____ difensore del ricorrente che chiede la rimessione alla P.U.;

udito l'Avvocato _____ difensore del controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso.

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

<<1. – La Corte d'appello di Lecce, respingendo il gravame del sig. Francesco Antonio _____ ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto l'opposizione dell'appellante alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento quale socio accomandatario della Comunità San Giorgio di De Benedetto Francesco e C. s.a.s. in liquidazione.

La Corte ha respinto la tesi dell'appellante, secondo cui il

fallimento del socio accomandatario non può essere dichiarato decorso un anno dalla pubblicazione della delibera di nomina del liquidatore della società.

Il sig. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Ha resistito con controricorso il solo curatore del fallimento.

2. – Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi secondo cui, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 147 legge fallim. – già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabile il termine di un anno dal momento in cui abbia perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata (Corte cost. 319/2000) – il socio accomandatario non potrebbe essere dichiarato fallito decorso un anno dalla pubblicazione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore. Ciò perché, ad avviso del ricorrente, con la nomina del liquidatore viene meno la responsabilità illimitata dei soci accomandatari: la quale è indissolubilmente legata alla titolarità di poteri gestori da parte dei medesimi, poteri cessati, appunto, a seguito della nomina del liquidatore.

2.1. – La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, perché la messa in liquidazione di una società in accomandita semplice (o di una società di persone in genere) non fa venir meno la responsabilità dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre società personali). Nessuna norma, infatti, lo prevede, né tale conseguenza può farsi derivare dall'attribuzione dei poteri di gestione a un liquidatore. Non è vero, infatti, che la responsabilità illimitata dei soci accomandatari derivi dalla loro qualità di amministratori della società, dato che, se è vero che amministratori della società in accomandita



semplice non possono essere altri che i soci accomandatari, non è tuttavia vero che tutti i soci accomandatari siano necessariamente amministratori (artt. 2319 e 2320 c.c.); onde ben possono esistere soci accomandatari, come tali illimitatamente responsabili, privi dei poteri gestori degli amministratori, che sono analoghi, per quanto qui rileva, a quelli, più limitati, del liquidatore, sui quali fa leva il ricorrente.>>;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l'avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va respinto;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 aprile 2016

Il Presidente
Vittorio Ragonesi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 OTT. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cinzia Di Prima'.

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cinzia Di Prima'.